

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 17/02/2026

FATTO

Il cliente si è recato presso l'ufficio dell'intermediario che aveva emesso il buono per chiederne l'incasso, ritenendo che il buono fosse trentennale; solo in quel momento ha appreso che il buono non solo era scaduto, ma anche prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dalla scadenza effettiva, risultata essere il 31.12.2014 poiché il buono aveva durata pari a 17 anni. Lamenta la mancanza, nel buono, del numero di serie, della scadenza, della durata del rendimento; in particolare, non vi è l'indicazione della serie "AG", unica informazione che avrebbe potuto consentire, attraverso una ricerca autonoma, di risalire alla scadenza del titolo. L'intermediario non ha adempiuto ai doveri di trasparenza e informazione previsti dalla normativa al momento della sottoscrizione; deve essere riconosciuto il diritto al rimborso del buono sulla base delle condizioni previste per i titoli della serie AG, della durata di 17 anni, che prevedevano un interesse lordo pari al 100% del capitale dopo 12 anni e al 200% dopo 17 anni.

Chiede un "indennizzo" pari a 7746,85 euro.

In via pregiudiziale, l'intermediario eccepisce: l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB; l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto non competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Nel merito, afferma che: la serie AG è stata collocata nel periodo compreso fra il 01.07.1997 e il 31.12.1997; in tale periodo l'emissione dei BFP veniva effettuata per serie con decreti del Ministero del Tesoro resi noti mediante affissioni in tutti gli uffici dell'intermediario aperti al pubblico e con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; i buoni della serie AG hanno una durata massima di 17 anni; dalla copia cartacea dei buoni oggetto di ricorso è leggibile sul retro l'appartenenza alla serie "*a termine*" e il titolo non presenta errori di emissione.

Quanto al termine prescrizione, l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo; la prescrizione decorre dalla data di scadenza puntuale del buono; essendo il buono stato sottoscritto in data 03.07.1997 ed avendo la durata massima di 17 anni, la scadenza era prevista per il 03.07.2014, mentre la prescrizione è maturata dal 03.07.2024.

Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* sollevata dall'intermediario risulta priva di fondamento, poiché l'Arbitro ha già esaminato e deciso numerose controversie aventi ad oggetto la medesima materia del presente ricorso; l'eccezione di incompetenza per materia non trova alcun riscontro, essendo consolidato che le controversie relative ai buoni fruttiferi rientrano pienamente nell'ambito di competenza dell'arbitro bancario finanziario; la mera affissione dei decreti ministeriali presso gli uffici dell'intermediario non può essere considerata strumento idoneo a informare correttamente il risparmiatore; la violazione degli obblighi informativi comporta la mancata conoscenza, da parte del risparmiatore, delle condizioni del titolo sottoscritto, con conseguente presunzione di nesso causale tra la carenza informativa e il danno derivante dal decorso del termine di scadenza e dalla successiva prescrizione.

DIRITTO

Il Collegio disattende anzitutto l'eccezione di incompetenza per materia formulata dall'intermediario, dal momento che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane s.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656 del 21.3.2022).

L'intermediario ha eccepito anche l'inammissibilità delle domande per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto del ricorso sono stati emessi antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Al riguardo, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11113/2025, ha affermato che "La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce [...] necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali".

Nel caso di specie, parte ricorrente contesta all'intermediario una condotta omissiva in sede esecutiva, lamentando la violazione degli obblighi informativi e avanzando una domanda risarcitoria, rispetto alla quale certamente sussiste la competenza di questo Arbitro, dal momento che la prescrizione è maturata nel 2024. L'eccezione dell'intermediario è dunque prova di pregio.

Il cliente è contitolare di n. 1 BFP emesso in data 03.07.1997 per un valore di Lire 5.000.000. Sul retro del buono è indicata la dicitura "A TERMINE". Non è indicata la serie di appartenenza; dal prospetto presente sul sito web dell'intermediario emittente, si ricava tuttavia conferma che le date di sottoscrizione dei titoli si collocano nel periodo di emissione della serie AG (dall'01.07.1997 al 31.12.1997). Il DM del 23/06/1997, istitutivo della serie AG, stabilisce che i BFP "avranno la durata di dodici anni o diciassette e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso".

Il Collegio, richiamato l'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 (che ha esteso l'originario termine di prescrizione quinquennale alla durata ordinaria decennale) e richiamate altresì la decisione n. 6196/2024 del Collegio di Coordinamento e la sentenza della Corte di Cassazione n. 19243/2023, rileva che, per i buoni in esame, la prescrizione decorre dalla scadenza puntuale del buono, a prescindere da qualsivoglia diversa indicazione riportata sul titolo. Poiché il buono è stato sottoscritto 03.07.1997, è scaduto il 03.07.2014 e la prescrizione è maturata il 03.07.2024. Il cliente, nel modulo di ricorso, ha dichiarato di aver presentato reclamo in data 01.09.2025. Ne deriva che alla data del reclamo, non essendovi evidenza di altri atti interruttivi, il diritto al pagamento del buono è prescritto.

Con riferimento alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che i BFP oggetto del presente ricorso appartengono ad una serie precedente all'adozione D.M. 19 dicembre 2000, per i quali non era previsto alcun obbligo settoriale di consegna del FIA. Il Buono, peraltro, reca sul retro la indicazione del termine di prescrizione di "cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità". Non possono pertanto trovare applicazione le regole enunciate dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 11113/2025, relative alle serie di BFP emesse successivamente all'adozione del D.M. 19 dicembre 2000 in ragione della previsione di cui all'art. 3 che prevedeva uno specifico onere dell'intermediario di fornire il Foglio Informativo. D'altro canto, sebbene il buono non rechi indicazione della data di scadenza, indica invece chiaramente la data di emissione, a partire dalla quale si può piuttosto agevolmente risalire alla data di scadenza, consultando i decreti ministeriali istitutivi della corrispondente serie, resi noti mediante affissioni in tutti gli uffici dell'intermediario aperti al pubblico e con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Collegio non ignora che il termine di prescrizione è stato successivamente modificato ad opera del D.M. 19 dicembre 2000, che ha stabilito una nuova disciplina dei buoni postali fruttiferi, comprendente una rimodulazione della prescrizione, applicabile, in virtù di una norma transitoria, anche ai titoli già emessi alla data di entrata in vigore del provvedimento (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 26.12.2000), con riguardo sia alla durata, estesa da cinque a dieci anni, sia alla decorrenza, individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella "*data di scadenza del titolo*" (cfr. Cass. 23006/2023).

La disciplina applicabile alla fattispecie è quella racchiusa negli artt. 8, comma 1 ("I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi") e 10, comma 2 ("Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente articolo 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente"). Dal testo delle norme richiamate non risulta tuttavia alcuno specifico obbligo informativo a carico dell'intermediario, nei riguardi dei precedenti sottoscrittori dei buoni, circa l'allungamento del termine di prescrizione da cinque a dieci anni.

In ogni caso, il cliente, ignaro dell'allungamento dei termini di prescrizione, avrebbe dovuto attivarsi entro il quinquennio originariamente previsto e debitamente indicato sul buono in suo possesso; in quella sede, con tutta probabilità, sarebbe stato reso edotto delle nuove condizioni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE